

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS


IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5244 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5771 del 2012, proposto da: ***** , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso il sig. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bari – Questura e Prefettura di Lecco, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01056/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l'avv. Basso e l'avvocato dello Stato Biagini;

Rese edotte le parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sulla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata;

Ritenuto:

- che, alla stregua del principio tempus regit actum, il Questore della Provincia di Bari con il decreto di espulsione dell'odierno appellante, emesso il 4 settembre 2008, ha dato corretta applicazione alla disciplina allora vigente, che attribuisce la durata di dieci anni al divieto di rientro nel territorio nazionale, salvo specifica autorizzazione del Ministero dell'Interno, che non risulta rilasciata nel caso di specie;

- che lo jus superveniens di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), n. 9, del [d.l. n. 89 del 2011](#) opera de futuro e non si estende alle fattispecie pregresse, anche in relazione alla sfera di discrezionalità che la più recente disciplina assegna all'amministrazione di stabilire la durata del divieto di rientro in Italia dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione "per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni", da determinarsi in base a "tutte le circostanze pertinenti il singolo caso";

- che, anche ad accedere alla tesi che la nuova normativa abbia l'effetto di limitare a cinque anni il divieto di reingresso derivante dalle espulsioni decretate in precedenza, nondimeno nel caso in esame, essendo

stata l'espulsione disposta il 4 settembre 2008, al momento del rientro del ricorrente nel territorio nazionale (17 luglio 2011) il quinquennio non era ancora decorso (anzi non era decorso neppure un triennio); e ciò si dice a prescindere dalla considerazione che in realtà il termine si computa non dalla data del provvedimento, bensì da quella dell'effettiva uscita dal territorio nazionale;

- che la disciplina dettata dall'art. 13, commi 13 e 14, del [d.lgs. n. 286 del 1998](#) ha carattere impeditivo in radice della presenza dello straniero in Italia e ciò preclude la valutazione di ogni altra circostanza addotta, sotto il profilo degli elementi sopravvenuti, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;

- che l'infondatezza dei motivi di merito dequota a vizio meramente formale la mancata comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno; dunque la violazione della regola procedimentale, in base al principio di cui all'art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/2005, non può portare all'annullamento dell'atto impugnato;

- che, pertanto, l'appello va respinto, ma in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 8 Ottobre 2012

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cepu.it

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regularizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regularizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891